

Aggiornato al 17/01/2024
Delibera n. 12

FEDERAZIONE GINNASTICA **D'ITALIA**

REGOLAMENTO ORGANICO



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

REGOLAMENTO ORGANICO

F.G.I.



Art. 1

Il Regolamento Organico (R.O.) stabilisce le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.).

Le norme contenute nel R.O., dettate per eseguire ed applicare le disposizioni statutarie, nonché per disciplinare l'organizzazione della Federazione, delle Società, Associazioni e Gruppi sportivi affiliati, di seguito indicate affiliate, dei tesserati e di chiunque altro chiamato a svolgere funzioni nell'ambito federale, non hanno potestà alcuna di sostituirsi allo Statuto o di derogare da esso, cui sono sottordinate.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La F.G.I. promuove, organizza e disciplina tutte le attività sportive dilettantistiche, olimpiche, di Ginnastica Aerobica e di Ginnastica per Tutti riconosciute dalla F.I.G., nonché l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute e al Fitness (S.F.).

2. Le discipline di ginnastica praticate dalla Federazione Ginnastica d'Italia sono:

- Ginnastica Artistica maschile (G.A.M.)
- Ginnastica Artistica femminile (G.A.F.)
- Ginnastica Ritmica (G.R.)
- Trampolino Elastico (T.E.)
- Ginnastica Aerobica (AER)
- Ginnastica per Tutti (G.p.T.)
- Salute e Fitness (S. F.)

Art. 3

Scopo ed attribuzioni

1. La Federazione, per gli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto federale, disciplina, promuove ed attua i programmi per la formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propaganda, organizza e disciplina le attività ginnastiche e le forme ad esse correlate attraverso la propria struttura

IL PRESIDENTE
Cav. Gherardo Tecchi



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



nazionale e territoriale curando, inoltre, i rapporti con gli organi civili e militari dello Stato e con gli enti pubblici che intendono concorrere all'educazione fisica, sportiva e morale di tutti i propri associati.

2. La Federazione sostiene le affiliate nell'espletamento delle attività in ambito federale, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale.

3. Per il suo carattere di ente apartitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la Federazione non esercita la propria attività in funzione politica o religiosa e, pertanto, nel rispetto di tale principio, le affiliate sono impegnate a non utilizzare le attività federali per iniziative di propaganda politica o religiosa.

4. La Federazione aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I., recepisce ed attua le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività ginnastiche, in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti.

5. La Federazione segue la preparazione tecnica degli atleti e appronta i mezzi tecnici idonei alla partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle altre competizioni nazionali ed internazionali.

6. La Federazione, inoltre, coordina e cura l'organizzazione ed il potenziamento delle discipline ed attività sportive di cui all'art. 1, comma 4, dello Statuto federale e all'art. 2, del presente Regolamento.

7. Si applica altresì il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI cui si rinvia.

Art. 4

Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio della F.G.I. è costituito dalle entità indicate nell'art. 4, comma 1, dello Statuto federale.

2. La Federazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i contributi finanziari stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e con i proventi derivanti:

- a) da affiliazioni, quote associative, tasse gara ed altre entrate connesse alle iniziative federali;
- b) da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
- c) dalla gestione di beni rientranti nella disponibilità federale nonché dalla erogazione o gestione di servizi, anche attraverso la costituzione di società o la partecipazione nelle stesse;
- d) da qualsiasi altra iniziativa connessa all'attività istituzionale.

3. L'acquisizione di beni mobili e immobili al patrimonio federale avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale, di seguito indicato C.D.F., che autorizza, per l'acquisizione dei beni mobili il Segretario Generale e per l'acquisizione dei beni immobili il Presidente della

h-



Federazione, a compiere le necessarie procedure.

4. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato periodicamente dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

6. La gestione amministrativa della F.G.I. è di competenza del Segretario Generale ed è disciplinata da apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel relativo bilancio federale ed essere utilizzate per i fini istituzionali.

7. In materia di bilanci si rinvia a quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto federale.

Art. 5

Soggetti della Federazione

1. Sono soggetti della F.G.I. le affiliate dilettantistiche regolarmente affiliate.

2. L'art. 5, comma 3, dello Statuto federale riconosce la possibilità di far parte della F.G.I. in qualità di aderenti alle organizzazioni sportive di enti pubblici che esplicano, nel settore della ginnastica, un'attività promozionale e propedeutica.

3. La Associazione aderente, di seguito indicata A.A., partecipa a pieno titolo allo svolgimento dell'attività promozionale e propedeutica nel settore della Ginnastica per Tutti (G.p.T.) con le stesse modalità, diritti e doveri di ogni altro sodalizio riconosciuto dalla F.G.I., senza l'acquisizione del diritto di voto, in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.

Affiliazione

4. La affiliata, che non ha scopo di lucro ed il cui Statuto e Regolamenti interni siano ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, che in Italia intende praticare, ad ogni livello, attività ginnastica dilettantistica inquadrata nelle discipline previste dall'art. 1, comma 4, dello Statuto federale, con finalità riconducibili alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento delle discipline praticate, deve essere affiliata alla F.G.I.

I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in attuazione della legge 31/3/2000 e dell'art. 5, comma 6, dello Statuto federale, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle apposite convenzioni con il C.O.N.I. e dai regolamenti attuativi, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1 bis, dello Statuto federale.

5. Le Società polisportive, le sezioni sportive di enti pubblici, all'atto della richiesta di affiliazione, per le sole attività sportive disciplinate dalla F.G.I., devono presentare il proprio Statuto ed il Regolamento interno che devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento, nonché il Regolamento specifico della sezione ginnastica che deve essere redatto in osservanza dei principi e delle norme contenuti nello

[Handwritten signature]



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Statuto e nei Regolamenti della F.G.I. La domanda di affiliazione deve rispettare quanto previsto dalla apposita circolare emanata ogni quadriennio dalla Giunta Nazionale del CONI.

6. Le domande di affiliazione, devono essere redatte dalle affiliate richiedenti sull'apposito modulo federale e devono contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione dell'elezione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sarà fornito dalla Federazione ai sensi del capoverso successivo del presente comma quale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui ricevere ogni comunicazione federale.

La Federazione, verificata la sussistenza dei presupposti per l'affiliazione, delibera l'affiliazione. Entro cinque giorni (5 gg) dalla delibera di affiliazione attribuisce una PEC dedicata all'affiliato e provvede a comunicarla all'affiliato e agli uffici interessati.

La domanda e gli altri documenti allegati di cui al comma successivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della affiliata richiedente, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della affiliata alla clausola compromissoria prevista dall'art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I.

7. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo, sottoscritto dai promotori le cui firme risultino formalmente riconosciute;
- b) Statuto, che deve indicare l'esistenza del rapporto intercorrente tra la Federazione e la affiliata, contenere l'obbligo per la affiliata del rispetto delle norme di cui ai commi 16 e 17, dell'art. 5, dello Statuto ed essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni; alle deliberazioni del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.G.I.;
- c) L' attestazione del versamento della quota di affiliazione; a tal fine il C.D.F. può determinare annualmente le modalità di pagamento delle quote di affiliazione altresì predisponendo all'uso mezzi di pagamento elettronico (carta di credito, di debito, etc.);
- d) elenco della/e disciplina/e di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento per le quali si intende svolgere l'attività ginnastica;
- e) dichiarazione di disponibilità dell'uso di un locale tecnicamente idoneo allo svolgimento della disciplina/e per la/e quale/i si richiede l'affiliazione. Nella Ginnastica Artistica maschile e femminile, nella Ginnastica Ritmica e nel Trampolino Elastico, per locale tecnicamente idoneo si intende un ambiente che consenta la collocazione dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva specifica a livello di base; nella Ginnastica Aerobica, Ginnastica per Tutti e nell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute e Fitness per locale tecnicamente idoneo si intende un ambiente di dimensione di metri quadri 150 e di metri 2,50 di altezza;
- f) fissazione della sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché ai fini del riconoscimento sportivo la sede sportiva sia nel territorio italiano;
- g) la affiliata che intende scegliere il modello di società disciplinato nei Titoli V e VI del libro quinto del Codice Civile deve prevedere nel proprio Statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili e degli avanzi di gestione nell'attività sportiva detratta la riserva di legge;



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



h) dichiarazione degli amministratori della affiliata che gli stessi non ricoprono la medesima carica in altre affiliate alla F.G.I. e impegno a comunicare tale incompatibilità ove si verificasse nel tempo.

8. Il C.D.F., previa valutazione della conformità degli atti e dei documenti presentati ed acquisiti i pareri del competente organo territoriale, delibera, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento della domanda:

- il riconoscimento ai fini sportivi della affiliata richiedente in ottemperanza all'art. 5, comma 12, e art. 15, comma 8, lettere d) ed e), seconda alinea, dello Statuto federale;
- il suo inserimento nell'elenco delle Società.

L'affiliazione decorrerà dal giorno della deliberazione da parte del C.D.F. Ad essa sarà data immediata esecutività e comunicata alla affiliata richiedente.

L'affiliazione ha validità per l'anno solare in cui è deliberata.

Adesione

9. La domanda di adesione redatta su carta intestata dell'ente richiedente, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere rimessa alla Federazione tramite il Comitato o Delegazione Regionale di giurisdizione.

10. Alla Associazione aderente (A.A.) richiedente è riconosciuta l'adesione per il solo Anno Sportivo corrispondente all'anno della richiesta.

11. Nella domanda di adesione devono essere indicate:

- a) l'esatta denominazione dell'ente;
- b) le generalità complete del referente dell'ente nei confronti della F.G.I. e della persona a cui viene demandata la responsabilità tecnica del sodalizio;
- c) nominativi e data di nascita degli allievi partecipanti;
- d) la denominazione della organizzazione sportiva;
- e) l'ubicazione della sede sociale e quella del locale ove si svolge la disciplina o l'attività ginnastica sportiva scelta;
- f) l'indirizzo dove inviare la corrispondenza;
- g) l'assunzione di responsabilità in relazione alla idoneità sanitaria per lo svolgimento della attività promozionale e propedeutica;
- h) la dichiarazione di accettazione incondizionata della clausola compromissoria prevista dall'art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I., nonché l'osservanza, senza riserve ed a tutti gli effetti, per il periodo di adesione dello Statuto e dei Regolamenti federali.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



12. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione del versamento intestato alla Federazione della quota deliberata dal C.D.F., comprensiva della tassa di adesione annua del sodalizio e degli allievi, ove già in possesso della relativa copertura assicurativa. Nel caso contrario si dovrà provvedere anche al versamento di una quota pro-capite per la relativa copertura assicurativa degli allievi;

b) elenco nominativo degli atleti suddivisi per gruppi di età così come previsto dall'art. 8, del R.O.

13. Alla partecipazione alle attività sportive della Ginnastica per Tutti, Aerobica e Salute e Fitness, disciplinate da programmi federali della organizzazione sportiva aderente, si applica l'art. 2, comma 1, del presente Regolamento. Sono altresì applicabili le disposizioni generali in materia eventualmente emanate annualmente dal Consiglio Direttivo Federale, in particolare con riferimento:

a) alla visita medica;

b) alla copertura assicurativa;

c) alle gare in calendario ed alla iscrizione alle stesse;

d) alle quote di iscrizione

Modificazioni

14. Ogni modifica allo Statuto deliberato in sede assembleare dalla affiliata deve essere comunicata alla Federazione ed al Comitato o Delegato Regionale di giurisdizione per essere sottoposta all'approvazione del C.D.F. se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., trasmettendo copia autenticata del verbale dell'Assemblea societaria entro trenta giorni (30 gg.) dall'evento e quindi comunicate, su iniziativa della F.G.I., al C.O.N.I., se relative a cambio di denominazione sociale, fusione, incorporazione, cessazione e variazioni nella composizione degli Organi societari, della dislocazione della sede etc., per consentire l'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle AA.SS.DD. del C.O.N.I.

Entro tale termine deve essere comunicata alla Federazione ed al Comitato o Delegato Regionale di giurisdizione anche ogni variazione relativa al locale tecnicamente idoneo allo svolgimento della/e disciplina/e per le quali si richiede l'affiliazione ed ogni variazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo societario. In questo ultimo caso dovrà essere allegata copia autenticata del verbale dell'Assemblea che ha proceduto alle elezioni.

L'eventuale cambio di denominazione deve avvenire inviando alla Federazione e all'Organo territoriale competente copia autenticata del verbale dell'Assemblea societaria.

E' vietato l'utilizzo di denominazione diversa da quella depositata agli atti federali pena il deferimento agli Organi di Giustizia Federale.

La nuova denominazione, per avere efficacia, deve essere esplicitamente autorizzata dalla Federazione.

M



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Rinnovo affiliazione

15. La domanda di rinnovo dell'affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale, deve essere inoltrata direttamente alla Federazione ed, in copia, al Comitato o Delegato Regionale di giurisdizione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle AA.SS.DD. del C.O.N.I.

La domanda deve essere corredata dall'attestazione del versamento della quota di riaffiliazione, annualmente deliberata dal C.D.F., e dall'attestazione del tesseramento di un numero minimo di 20 atleti e del tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo societario.

Le domande di rinnovo affiliazione, a pena di inammissibilità, devono essere redatte e presentate secondo le modalità previste dal comma 6, del presente articolo.

16. L'inosservanza delle norme di cui al precedente comma colloca automaticamente la affiliata in posizione di morosità per la durata di due (2) mesi, periodo in cui la affiliata viene sospesa da qualsiasi attività federale; le viene precluso il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, nonché negato il rilascio delle tessere di cui all'art. 8, dello Statuto federale.

La affiliata dichiarata morosa può rinnovare l'affiliazione entro il 28 febbraio, corrispondendo la quota di riaffiliazione maggiorata al 50%. Trascorso inutilmente il periodo di morosità, a seguito di intimazione del C.D.F., comunicata per iscritto con la concessione di un ulteriore termine non superiore a trenta giorni (30 gg.), persistendo l'inadempimento, cesserà di appartenere alla Federazione.

Aspettativa

17. La affiliata che per cause documentate di forza maggiore è costretta a sospendere temporaneamente la propria attività deve presentare domanda di aspettativa per un periodo massimo di un (1) Anno Sportivo, corrispondente all'anno solare, al C.D.F. ed in copia al Comitato o Delegato Regionale di giurisdizione. La affiliata, pur conservando la posizione esistente al momento del riconoscimento, non può svolgere attività federale, perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto.

Modifica status giuridico

18. Le affiliate aventi personalità giuridica possono rinunciare a detta personalità solo seguendo la procedura di liquidazione prevista dalle leggi vigenti.

Ai fini sportivi e federali, le affiliate che hanno intenzione di procedere a tale rinuncia devono presentare domanda di cancellazione dall'albo delle Società. Il C.D.F. delibera la cancellazione della affiliata e lo scioglimento dal vincolo per gli associati della stessa.

Gli associati della affiliata cancellata possono costituire una nuova affiliata non avente personalità giuridica e presentare domanda di affiliazione, chiedendo espressamente il



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



riconoscimento a proprio favore dell'anzianità e dei benefici maturati dalla affiliata cancellata.

Il C.D.F. potrà quindi deliberare la nuova affiliazione, disponendo il riconoscimento dell'anzianità e dei benefici maturati dalla affiliata cancellata ove la stessa abbia posto in essere un'opera meritoria di promozione e sviluppo dello sport della ginnastica. In tale ipotesi, alla nuova affiliata verrà assegnato lo stesso numero di codice della affiliata precedentemente cancellata.

Abbinamenti pubblicitari

19. La affiliata può stipulare contratti con terzi aventi per oggetto, sotto qualsiasi forma, lo sfruttamento pubblicitario del nome, dell'immagine, di marchi, simboli e contrassegni della affiliata, nonché tutti i contratti che comunque possano riguardare l'attività posta in essere dalla affiliata stessa nell'ambito federale nei limiti e nel rispetto del Regolamento per il controllo della pubblicità.

I suddetti contratti non producono alcun effetto giuridico o amministrativo né diretto né indiretto nei confronti della Federazione.

Rappresentanza societaria

20. La rappresentanza societaria nei confronti della F.G.I. spetta al Presidente o a coloro facenti parte dell'Organo direttivo della affiliata ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti societari, ritualmente depositati presso la F.G.I., e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti societari, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento allo Statuto societario.

Fusioni ed incorporazioni

21. La fusione tra due o più Società di una stessa provincia deve essere proposta per l'approvazione, ai fini sportivi, al C.D.F. improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della affiliata incorporante. La Società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche procedimentali e processuali, anteriori alla fusione.

22. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della affiliata incorporante.

23. In caso di fusione invece vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle due affiliate interessate alla fusione.

24. Gli atleti tesserati con le affiliate interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova affiliata.

25. Agli atleti, inoltre, compete il diritto di dimissioni da esercitarsi entro trenta giorni (30 gg.)



dall'Assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata a/r da inviare, tramite il C.R. o D.R. di giurisdizione, alla F.G.I. ed alla nuova affiliata nata dalla fusione o alla affiliata incorporante.

Art. 6

Discipline associate

1. La disciplina sportiva associata è vincolata all'osservanza delle disposizioni emanate dal C.O.N.I. e dalla F.G.I. in ordine alle normative statutarie e regolamentari (art. 6 dello Statuto).

Art. 7

Cessazione di appartenenza della affiliata alla Federazione

1. La affiliata cessa di far parte della F.G.I. per i motivi previsti dall'articolo 7, dello Statuto federale.

2. La cessazione della affiliata a far parte della F.G.I. per scioglimento volontario o recesso deve essere deliberata dagli Organi societari a norma dello Statuto della affiliata stessa.

Tale deliberazione è trasmessa alla Federazione tramite il Comitato o Delegato Regionale di giurisdizione per la deliberazione da parte del C.D.F.

3. Il mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previste, la inattività sportiva protrattasi per due (2) Anni Sportivi consecutivi, la revoca dell'affiliazione da parte del C.D.F. nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla, sono causa di esclusione dalla F.G.I. Tale esclusione è dichiarata, ai fini della cancellazione dall'albo delle Società, dal C.D.F. con propria deliberazione. Le modalità di notifica sono quelle indicate nel punto successivo.

4. La affiliata può inoltre cessare di far parte della F.G.I. per radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia (art. 7, comma 1, lett. d), dello Statuto federale), secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

5. La deliberazione per la revoca dell'affiliazione da parte del C.D.F. deve essere notificata per raccomandata a/r alla affiliata interessata e inviata per conoscenza al Presidente o Delegato Regionale di giurisdizione e al Presidente o Delegato Provinciale competente, entro trenta giorni (30 gg.) dalla data di assunzione della deliberazione stessa.

Ricorso

6. La affiliata cancellata ha facoltà di chiedere un riesame del provvedimento entro trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della comunicazione indicandone i motivi comprovati da idonea documentazione.

Il C.D.F. nella sua prima riunione utile adotterà il provvedimento di revoca della cancellazione o conferma della stessa.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Avverso le deliberazioni della F.G.I. in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di affiliata, è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., previo parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto del C.O.N.I. stesso.

7. La cessazione di appartenenza alla Federazione decorre dalla data di notifica alla affiliata della deliberazione di cui al precedente comma 2, con notifica a cura del Segretario Generale della Federazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, ovvero dalla efficacia della decisione emanata dall'Organo di Giustizia competente,.

8. Il Segretario Generale della Federazione provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione alle altre affiliate, agli Organi nazionali e territoriali della Federazione e del C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

9. La affiliata che cessi di appartenere alla Federazione per radiazione non può inoltrare una nuova domanda di affiliazione. La stessa preclusione si applica alla affiliata costituitasi attraverso una trasformazione meramente formale e non sostanziale di quella già cancellata.

10. La affiliata cancellata dall'albo federale, per non incorrere in eventuali azioni giudiziarie a suo carico, deve:

- a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto;
- b) restituire alla F.G.I., entro trenta giorni (30 gg.) dalla notifica, i beni di proprietà federale alla medesima affidati;
- c) cessare immediatamente di utilizzare, per qualunque motivo, simboli, scritte, fregi o contrassegni federali.

Art. 8

Tesseramento

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla Federazione Ginnastica d'Italia ed impegna il tesserato per le sole attività federali. Deve essere rinnovata annualmente nei termini previsti dall'art. 8, comma 1, dello Statuto federale (periodo 1° settembre/31 dicembre) e con le modalità previste dal C.D.F.,

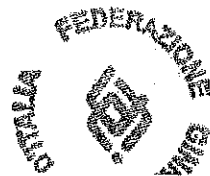
2. Ogni soggetto può essere titolare di una sola tessera, salvo i casi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, dello Statuto federale. Su di essa devono essere riportate le generalità del soggetto interessato e specificati i dati di tesseramento stabiliti dalle norme federali.

All'atto del primo tesseramento l'interessato o, in caso di minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, deve depositare agli atti della affiliata o presso la F.G.I. nel caso di aspirante tecnico, aspirante ufficiale di gara per gli effetti di cui all'art. 8, commi 7 e 8, dello Statuto federale:

- dichiarazione di adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I. per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e di osservanza dei principi, delle norme e consuetudini sportive e del Codice di comportamento sportivo, deliberato dal C.O.N.I.;



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



- l'autorizzazione al tesseramento (in caso di atleta minore da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale);
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR);
- l'attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento; a tal fine il C.D.F. può determinare annualmente le modalità di pagamento delle quote di tesseramento altresì predisponendo all'uso mezzi di pagamento elettronico (carta di credito, di debito, etc.).

3. La Federazione, per lo svolgimento delle proprie attività tecniche, organizzative e di promozione e fermo restando quanto previsto dai Regolamenti federali, rilascia tessere alle seguenti persone fisiche:

- atleti;
- dirigenti e gli altri soci degli affiliati;
- dirigenti federali;
- tecnici;
- ufficiali di gara.

Le funzioni di segretario di gara possono essere assolve da qualsiasi tesserato maggiore di età abilitato con apposito corso federale. Le funzioni sono disciplinate con regolamento federale o delibera del C.D.F.

Ai tesserati è fatto divieto di effettuare od accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate nell'ambito della F.G.I. e della Federazione Internazionale di riferimento. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

Per tutte le categorie dei sopraelencati tesserati, il tesseramento decorre come indicato nell'art. 8, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto federale.

Gli atleti, i dirigenti federali, i dirigenti societari e gli altri soci degli affiliati, con esclusione dei tecnici e degli ufficiali di gara, sono tesserati tramite la affiliata di appartenenza.

E' fatto divieto per tutti i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, prima alinea, lettere a) e b), dello Statuto federale (atleti, dirigenti e gli altri soci degli affiliati e i dirigenti federali) di tesseramento per più di una affiliata.

E' fatto divieto per il tecnico di cui all'art. 8, comma 1, prima alinea, lettera c), dello Statuto federale di esercitare nell'anno solare le proprie funzioni per più di una affiliata in competizioni comprese nel calendario federale.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Tesseramento atleta

4. L'atleta, per poter svolgere attività federale ad ogni livello in una o più delle discipline ginnastiche previste dall'art. 1, comma 4, dello Statuto federale, deve essere munito della tessera valida per l'Anno Sportivo in corso rilasciata dalla Federazione tramite la propria Società sportiva.

L'età minima richiesta per essere tesserati alla F.G.I. è di tre anni compiuti per attività ludico-motorie previste nei programmi federali (1° livello di attività), mentre per poter gareggiare come "agonista" nelle discipline sportive (2° e 3° livello di attività) occorre aver compiuto otto anni.

L'attività di ciascuna delle discipline sportive è disciplinata dai regolamenti tecnici nonché da ogni altra disposizione federale in materia.

Per la disciplina di Ginnastica per Tutti e per le attività sportive ginnastiche finalizzate alla Salute e al Fitness valgono le stesse suddivisioni di categorie delle discipline G.A.M./G.A.F./G.R.

Il C.D.F. potrà modificare le fasce di età in attuazione di eventuali nuove normative emanate dagli Organismi internazionali apportando le conseguenti modifiche alle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le età diverse da quella "minima" (tre e otto anni compiuti) si fa riferimento per il computo degli anni all'anno solare di nascita.

5. L'affiliata procede al primo tesseramento o al rinnovo del tesseramento degli atleti previa acquisizione del consenso scritto da parte degli interessati a pena di nullità. Il minore manifesta il consenso mediante colui che esercita la responsabilità genitoriale.

In mancanza del suddetto consenso, il tesseramento è nullo e l'atleta è libero di tesserarsi per altra affiliata in qualunque momento dell'Anno Sportivo, a condizione che nel corso del medesimo Anno Sportivo non abbia preso parte ad alcuna competizione e/o attività prevista dai Calendari federali.

6. L'atleta che ha partecipato a gare del 3° livello Interregionali e/o nazionali, individuali o nella rappresentativa societaria, nelle discipline olimpiche e nella Ginnastica Aerobica nel corso dell'Anno Sportivo, è vincolato alla affiliata di appartenenza fino al 31 dicembre dell'Anno Sportivo successivo. Il vincolo di cui al precedente periodo non opera per la convocazione e/o per la partecipazione alle gare delle squadre nazionali disposta dalla Federazione. Tale vincolo, in riferimento alla partecipazione alle gare federali, deve intendersi come vigente anche nel caso in cui sia mancato l'assenso al rinnovo del tesseramento da parte dell'atleta o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Le atlete madri possono sospendere l'attività dal secondo (2°) mese di gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e la posizione sportiva alla data della sospensione dell'attività.



8. L'atleta maggiorenne, che ha acquisito una qualifica tecnica, rimane appartenente alla categoria degli atleti per quanto previsto dall'art. 14, dello Statuto federale e può svolgere la funzione di tecnico in tutte le competizioni nelle quali non gareggia. In tal caso si consente allo stesso di esercitare anche la funzione di tecnico e di essere iscritto in uno specifico elenco dei tecnici.

9. L'atleta, la cui Società di appartenenza sia stata sanzionata con squalifica pari o superiore a tre (3) mesi, può essere tesserato (anche se nello stesso Anno Sportivo ha già gareggiato) con altra Società preesistente, in via transitoria e per il solo periodo di squalifica della Società di appartenenza. Tale tesseramento provvisorio consente all'atleta la partecipazione alle sole attività individuali e non a quelle di squadra e non dà diritto a voto. Il tesseramento provvisorio cessa automaticamente con il termine della squalifica della Società di appartenenza.

Svincolo

10. L'atleta che si ritrova nelle condizioni di cui al comma 6 può richiedere il trasferimento ad altra affiliata e partecipare all'attività sportiva per questa se in possesso del nulla osta stesso rilasciato dalla affiliata di appartenenza. La richiesta di nulla osta, presentata su modulo federale appositamente predisposto, può avvenire in qualunque momento dell'Anno Sportivo. Per gli atleti che nello stesso Anno Sportivo della richiesta abbiano partecipato alle competizioni di 3° livello previste dal calendario Agonistico Federale il nulla osta produce i suoi effetti dall'Anno Sportivo successivo. L'affiliata è tenuta a fornire riscontro al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, in forma scritta, mediante compilazione della parte ad essa riservata sul modulo federale trasmesso dall'atleta. Decorso il termine di dieci giorni, il silenzio dell'Affiliata equivale ad accoglimento e, per l'effetto, il nulla osta si intende tacitamente rilasciato.

L'atleta che, pur avendo rilasciato il suo assenso scritto all'affiliata per la quale risulta tesserato, non ha preso parte ad alcuna competizione sportiva del Calendario federale, ha facoltà di richiedere il trasferimento presso altra affiliata durante l'Anno Sportivo in corso se in possesso del nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. In tal caso, il nulla osta produce i suoi effetti nell'Anno Sportivo in corso.

Avverso il diniego alla concessione del nulla-osta, l'atleta può proporre ricorso entro cinque giorni dalla data di notifica della comunicazione del medesimo, secondo procedura, modalità e termini previsti dalla normativa federale vigente.

11. L'atleta, soggetto al vincolo che abbia avuto diniego di nulla osta, anche a seguito del ricorso di cui al comma 10, può avvalersi della facoltà di scioglimento unilaterale del vincolo con l'Affiliata, secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.

La richiesta di svincolo unilaterale deve essere inviata alla affiliata di appartenenza, entro il 20 dicembre e comunque entro cinque (5) giorni decorrenti dal diniego alla concessione del nulla osta. Copia della richiesta deve essere trasmessa al C.R. o D.R. di competenza ed alla F.G.I. entro la medesima data.



Alla richiesta è allegata una dichiarazione della Società che acquisisce l'atleta con la quale la stessa è tenuta a versare alla affiliata di provenienza il premio di formazione tecnica stabilito secondo l'allegato A, Sezione A, al presente Regolamento, che comunque dovrà essere messa a bilancio della Società e investita per il perseguimento di fini sportivi. In caso di primo contratto sportivo, si applicheranno congiuntamente i criteri di cui alla Sezione A e alla Sezione B dell'Allegato A.

La mancanza di uno dei requisiti della domanda o della documentazione allegata, come specificata nelle disposizioni precedenti, rende inammissibile la richiesta.

11bis. L'atleta o colui che esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore nominato dal Tribunale di competenza qualora nominato:

- è libero di tesserarsi per altra affiliata, quando la affiliata di appartenenza non ha rinnovato e/o regolarizzato economicamente nei termini previsti (31 dicembre di ogni anno) il suo tesseramento; nel caso di non rinnovo per mancanza di consenso da parte di un tesserato sottoposto a vincolo societario si rimanda al precedente comma 6.

- è libero di trasferirsi, in qualunque periodo dell'anno, ad altra affiliata quando l'affiliata quella di appartenenza cessa di far parte della F.G.I. per i motivi di cui all'art. 7, dello Statuto federale. In tal caso l'atleta deve presentare domanda alla F.G.I., la quale, accertati i presupposti, dispone il trasferimento d'ufficio;

- è libero di trasferirsi in qualunque periodo dell'anno ad altra affiliata quando quella di appartenenza partecipa ad una "fusione". In tal caso si applicano le norme dell'art. 5, del presente Regolamento.

12. L'atleta che ha partecipato a manifestazioni o competizioni della S.F., della Ginnastica per Tutti e della Ginnastica Aerobica, al termine di ogni Anno Sportivo, può trasferirsi ad altro sodalizio, salvo che non rientri nel caso previsto dal comma 6 che precede per la Ginnastica Aerobica.

13. L'atleta o, in caso di minore, colui che esercita la responsabilità genitoriale, che sia soggetto a vincolo e che fa pervenire entro il 31 dicembre alla affiliata di appartenenza, al C.R. o D.R. di giurisdizione e alla F.G.I. la comunicazione di rinuncia a partecipare alla attività agonistica federale nell'Anno Sportivo successivo, può essere tesserato per tale anno presso altra affiliata ma non può svolgere attività agonistica.

Dall'inizio del secondo anno sportivo di iscrizione alla nuova Società, l'atleta può svolgere con essa la propria attività agonistica.

L'inosservanza dell'impegno assunto costituisce illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Tesseramento militari

14. L'atleta militare in servizio effettivo o in arruolamento volontario può essere inquadrato presso un Gruppo sportivo militare o equiparato, avente sezione di ginnastica



Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



regolarmente affiliata, durante tutto il corso dell'anno e senza rilascio di nulla osta da parte dell'affiliata di provenienza.

Il trasferimento dalla Società di appartenenza verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dalle Autorità militari competenti. L'atleta sarà tesserato presso il Gruppo sportivo militare per l'intero periodo di servizio effettivo o di arruolamento volontario.

L'atleta militare o equiparato è considerato in rafferma e può ottenere di essere trasferito ad altro Gruppo sportivo militare o equiparato, per il quale sarà tesserato.

L'atleta che, nello stesso anno agonistico nel quale ottiene il trasferimento ad un Gruppo sportivo militare, ha partecipato o sta partecipando ai Campionati individuali e/o di squadra continua, per quell'anno, a prendere parte a tali attività per la Società di provenienza, che ne acquisisce i relativi diritti di voto, anche dopo il trasferimento. Deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Gli atleti/e appartenenti ai Gruppi sportivi militari non utilizzati per i Campionati di squadra, saranno messi a disposizione delle Società di provenienza, le quali, se partecipanti a tali Campionati, utilizzeranno gli atleti nella propria rappresentativa ed in soprannumero rispetto a quanto normato dal Regolamento nel successivo comma 15. Tuttavia, se le Società di origine non hanno aderito, ovvero non hanno diritto a partecipare al Campionato di Serie A, potranno a loro volta rendere disponibili gli atleti per il prestito ad altra Società iscritta al suddetto Campionato (per tale prestito si rimanda al successivo comma 15). In entrambi i casi l'atleta deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Al termine del servizio di leva o a conclusione della ferma prolungata o del servizio effettivo, l'atleta è tenuto a rientrare presso la Società a cui apparteneva prima dell'arruolamento fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

All'affiliata di provenienza dell'atleta militare, inquadrato nel Team Italia, la Federazione assegnerà, per tutto il periodo di ferma e a decorrere dalla data di trasferimento, la eventuale quota del fondo di accantonamento annuale prevista dalla F.G.I. in riferimento alla attività dell'atleta. Nei casi in cui tale assegnazione superi i tre (3) anni, anche non consecutivi, l'atleta, al termine del periodo di ferma è libero da ogni vincolo sportivo e può tesserarsi con qualsiasi altra affiliata.

Prestito

15. Una affiliata per la partecipazione ai Campionati di squadra delle sezioni G.A.M./G.A.F./G.R./T.E./A.E.R. e al Campionato di Insieme GR indetti dalla Federazione, può richiedere in prestito ad altra Società affiliata uno o più atleti, entro il limite di uno per Campionato. Lo stesso atleta può essere concesso in prestito ad una sola affiliata.

All'inizio della stagione agonistica il C.D.F. provvede a individuare, con delibera federale, i Campionati soggetti alla disciplina del prestito degli atleti.



Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Resta fermo che:

- a) il prestito ha validità per i Campionati ed è consentito un solo prestito per Campionato;
- b) la richiesta di prestito, in originale e formulata sugli appositi moduli federali e secondo le norme del presente Regolamento, deve pervenire alla F.G.I. a partire dal 1° settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sino a quindici giorni (15 gg.) prima della 1ª prova del rispettivo Campionato;
- c) per le sezioni di Ginnastica Artistica maschile e femminile il ginnasta in prestito deve svolgere tutta l'attività agonistica individuale solo con la Società di appartenenza. Per la sezione di Ginnastica Ritmica la ginnasta in prestito può svolgere per la propria Società tutta l'attività agonistica individuale e di squadra o, in via alternativa, di insieme per la quale non è stata prestata;
- d) per la sezione di Ginnastica Ritmica la medesima atleta può essere concessa in prestito ad una stessa Società sia per i Campionati di squadra che per il Campionato di Insieme.
- e) Il prestito vincola il/la ginnasta alla Società richiedente per l'intero Campionato, anche se non gareggia.

Per quanto concerne la Ginnastica Aerobica si stabilisce che è consentito un solo prestito da utilizzare nella categoria Gruppo.

Inoltre:

- la richiesta di prestito, in originale e formulata sugli appositi moduli federali secondo le norme del presente Regolamento, deve pervenire alla FGI quindici giorni (15 gg.) prima della prima gara del Campionato per il quale si richiede il prestito e riferito, comunque, al Calendario Agonistico dell'anno in corso;
- il/la ginnasta può essere prestato/a per la partecipazione alla sola categoria Gruppo, a condizione che non abbia già gareggiato con la propria Società nella medesima categoria (Gruppo) in un altro Campionato riferito allo stesso Anno Sportivo. Può svolgere tutta la rimanente attività agonistica solo con la Società di appartenenza;
- il prestito, vincola il/la ginnasta alla Società richiedente per l'intero Anno Sportivo nella categoria Gruppo per cui è stato/a prestato/a anche se non gareggia;
- il/la ginnasta prestato/a può partecipare per la Società richiedente, nel corso dell'anno agonistico, a tutte le competizioni della sola categoria Gruppo per la quale è stato richiesto il prestito.

Il prestito è disciplinato, per quanto attiene all'assegnazione del diritto di voto, dallo Statuto federale.

Al termine dello svolgimento dei rispettivi Campionati automaticamente l'atleta prestato rientra nella Società di origine.

M.



Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Stranieri

16. La affiliata può richiedere il tesseramento di atleta straniero/a (proveniente da Federazione Straniera o della Unione Europea) per i Campionati di Serie A in numero non superiore ad uno per ogni sezione delle attività olimpiche, purché presenti la documentazione comprovante che l'interessato è in regola con le leggi, e le norme in vigore in Italia e nel Paese di appartenenza e nel rispetto delle disponibilità numeriche e delle direttive del C.O.N.I. e delle specifiche disposizioni tecniche che il C.D.F. emana in merito alla partecipazione dell'atleta straniero/a ai citati Campionati. In ogni caso resta fermo quanto previsto dalla legge n. 12 del 20 gennaio 2016.

Il possesso della tessera consente all'atleta straniero di prendere parte alla attività agonistica federale come componente della rappresentativa societaria.

Il rilascio della tessera all'atleta straniero/a avviene secondo le normative federali previste e la validità della stessa è limitata esclusivamente al periodo di svolgimento dei Campionati.

L'atleta straniero/a non può essere prestato/a ad altro sodalizio.

Le Società che abbiano ingaggiato, nel rispetto delle norme previste, un/una ginnasta straniero/a e/o un/una atleta in prestito, non possono sostituirlo, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'impedimento.

Le affiliate possono tesserare ginnasti stranieri residenti in Italia anche se nello stesso Anno Sportivo hanno tesserato un/una ginnasta non residente in Italia, proveniente da una Federazione straniera o della Unione Europea, nel rispetto di quanto disposto dal presente comma.

Il/la ginnasta straniero/a residente in Italia può partecipare a tutta l'attività federale individuale e di rappresentativa societaria purché residente in Italia da almeno dodici (12) mesi con il proprio nucleo familiare e nello stesso periodo non abbia partecipato ad attività internazionale per il Paese di origine.

Tutela sanitaria

17. L'atleta è obbligatoriamente tenuto a sottoporsi a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva o agonistica in ossequio alla vigente legislazione nazionale e regionale.

L'accertamento dell'idoneità deve avvenire in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni anno.

I certificati di idoneità per attività sportiva e di idoneità per l'attività agonistica dovranno essere conservati, secondo le norme vigenti in materia, a cura della affiliata di appartenenza. Il Presidente della stessa affiliata ne attesterà il possesso in sede di richiesta di tesseramento.

[Handwritten signature]

La responsabilità per l'inosservanza delle norme sanitarie o la partecipazione all'attività federale dell'atleta dichiarato non idoneo, anche se temporaneamente, ricade sul Presidente della affiliata per la quale è tesserato e sull'atleta stesso e, in caso di minore su chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tesseramento del tecnico

18. Il tecnico è tesserato direttamente presso la F.G.I. ed inserito nell'elenco federale per gli aspiranti tecnici societari e nell'albo federale nelle varie qualifiche (Tecnico Societario, Tecnico Regionale, Tecnico Federale, Tecnico Nazionale) per gli altri tecnici.

Il tecnico o ufficiale di gara che ha ricoperto negli anni 2012 e successivi la doppia qualifica (Tecnico - Ufficiale di Gara) dovrà optare, al momento del tesseramento, per la qualifica alla quale tesserarsi. Ove scegliesse la qualifica di tecnico, si consente allo stesso di esercitare, per tutto il quadriennio 2017-2020 e per il successivo quadriennio anche la funzione di ufficiale di gara. Lo stesso oltre che all'albo tecnici sarà iscritto in uno specifico elenco ufficiali di gara.

Tesseramento del tecnico straniero

19. Il Tecnico straniero deve tesserarsi direttamente presso la F.G.I.

La tessera è rilasciata dalla F.G.I. e può essere rinnovata annualmente, sempre dietro presentazione della documentazione comprovante che il tecnico straniero è in regola con le leggi e le disposizioni vigenti.

Una affiliata può richiedere l'utilizzo di un tecnico proveniente da una Federazione straniera purché sia in regola con le leggi e le disposizioni federali in vigore.

Tesseramento dell'ufficiale di gara

20. L'ufficiale di gara, per poter adempiere al proprio mandato, deve essere tesserato presso la F.G.I. ed essere inserito nel rispettivo albo federale nelle varie qualifiche (Internazionale, Nazionale, Regionale).

L'ufficiale di gara, partecipa allo svolgimento delle manifestazioni nella qualifica attribuita dalla F.G.I. e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità. Il tesseramento è rinnovato di anno in anno, con la qualifica acquisita a norma del "Regolamento di giuria", se non viene presentata la rinuncia al mandato.

Questa può essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi periodo dell'anno, dandone contestualmente comunicazione, al Comitato o Delegazione Regionale di giurisdizione ed alla Federazione.

Tesseramento dirigenti societari e federali

21. Il tesseramento alla FGI, del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, della affiliata, del Presidente della F.G.I. e dei dirigenti federali è effettuato tramite la affiliata di appartenenza ed è obbligatorio. Parimenti il tesseramento degli altri soci degli affiliati è effettuato tramite la affiliata di appartenenza.



Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



I Presidenti, Segretari e Consiglieri di Società neo eletti o appartenenti a Società affiliate per la prima volta hanno l'obbligo di tesserarsi entro dieci giorni (10 gg.) dalla data di comunicazione di nuova affiliazione. Il tesseramento dei neo eletti ha validità per l'Anno Sportivo nel quale è stato effettuato il tesseramento a prescindere dalla data di richiesta.

Tessere temporanee

22. Salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1, dello Statuto federale, le tessere rilasciate direttamente dalla Federazione ai sensi dell'art. 8, comma 13, dello Statuto federale, garantiscono la copertura assicurativa limitatamente alla durata della manifestazione cui si riferiscono ed hanno validità limitatamente alla stessa, senza attribuzione del diritto di voto.

Tesseramento benemerito

23. Le tessere diversificate, d'onore e di benemerita, conferite a norma di Statuto federale, hanno validità permanente.

Art. 9

Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione

1. Con la cessazione del tesseramento per i motivi di cui all'art. 9 dello Statuto federale, l'interessato, entro trenta giorni (30 gg.) dalla comunicazione, deve restituire la tessera alla F.G.I.; direttamente per i tecnici e gli ufficiali di gara e tramite la affiliata di appartenenza per i dirigenti societari e federali, soci ed atleti entro trenta giorni (30 gg.) dalla comunicazione.

In ogni caso, allo stesso è vietato produrre, esibire o utilizzare la tessera al di fuori dell'ambito della Federazione o, per motivi diversi, dimostrare di appartenere alla Federazione a decorrere dalla data di comunicazione delle dimissioni, dalla data di scadenza della validità della tessera (in caso di mancato rinnovo del tesseramento) o dalla data di notifica della deliberazione della radiazione dalla F.G.I. o dalla data di perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento o dalla data di cessazione della affiliata di appartenenza.

2. E' fatto altresì obbligo – entro trenta giorni (30 gg.) dalla data di comunicazione delle dimissioni o dalla data di scadenza della validità della tessera o dalla data di notifica della deliberazione di radiazione o dalla perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento o dalla cessazione della affiliata di appartenenza – di riconsegnare al Presidente o al Delegato Regionale di competenza o alla F.G.I. eventuali beni di proprietà della F.G.I. o dei suoi Organi territoriali, dei quali sia a qualunque titolo in possesso.

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione di radiazione è comminato al tesserato con la procedura prevista dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

4. La cessazione di appartenenza alla F.G.I. decorre dalla data di notifica all'interessato della deliberazione di radiazione adottata dall'organo competente, comunicata nei termini indicati nel Regolamento di Giustizia e Disciplina dal Segretario Generale della F.G.I. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Il Segretario Generale della F.G.I. provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione del tesserato alle affiliate, agli Organi nazionali e territoriali della F.G.I. e del C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali, nonché al casellario federale.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chirubini

Alessandro Chirubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



6. Il tesserato che non rinnovi il proprio tesseramento alla F.G.I. nei termini prescritti automaticamente cessa di appartenere alla F.G.I. stessa.

7. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci (10) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti anche in altre Federazioni Sportive Nazionali. A tal fine da parte delle Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui all'art. 8, comma 14, dello Statuto federale, è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 10

Organi ed organismi nazionali

1. Gli Organi attraverso i quali la F.G.I. realizza le proprie finalità istituzionali sono quelli indicati all'art. 10, dello Statuto federale.

2. In relazione alla durata delle cariche federali, per quadriennio olimpico si intende il periodo di tempo che intercorre tra la conclusione dei Giochi Olimpici e la conclusione dei successivi, secondo la cadenza quadriennale fissata dal C.I.O.

I componenti degli Organi della F.G.I., ad eccezione dell'Assemblea Nazionale e della Commissione federale di garanzia, restano in carica quattro (4) anni, corrispondenti al ciclo olimpico e sono rieleggibili per più mandati salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto federale.

Qualora, per qualunque motivo, i Giochi Olimpici non dovessero aver luogo le cariche decadono alla scadenza del mandato quadriennale.

3. Sono cariche federali, nazionali e territoriali, cui si accede per elezione o per nomina quelle previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, dello Statuto federale.

Sono incarichi federali, nazionali e territoriali, quelli cui si accede per nomina da parte del Consiglio Direttivo Federale.

4. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

5. Le funzioni dei componenti degli Organi sono esercitate a titolo gratuito, salve le indennità previste per il Presidente Federale, per i componenti del C.D.F. e del Collegio dei Revisori dei Conti, e salvo il rimborso delle spese.

Art. 11

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria, come prescritto dalle norme statutarie, esamina e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su mozioni eventualmente presentate da uno o più componenti l'Assemblea mediante votazione a maggioranza dei voti, ove non sia

[Handwritten signature]

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



specificatamente richiesta una diversa maggioranza.

2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è vincolante per:

- a) le affiliate;
- b) i tesserati;
- c) gli aderenti alla F.G.I.;
- d) gli organi nazionali e territoriali della F.G.I.

3. La affiliata che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11, comma 1 bis e 3, dello Statuto federale e che sia in regola con le quote di affiliazione, di riaffiliazione e tesseramento è ammessa all'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

4. Alle affiliate viene attribuito un numero di voti determinati ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto federale.

5. Ai fini dell'attribuzione dei voti valgono le seguenti precisazioni:

a) La partecipazione all'Assemblea con diritto di voto è stabilita dall'art. 11 dello Statuto federale.

b) Per discipline sportive si intendono quelle ginnastiche previste dall'art. 1, comma 4, dello Statuto federale.

c) Per attività sportiva ginnastica continuativa e per attività agonistica federale continuativa si intende la partecipazione della affiliata ad almeno due gare e/o manifestazioni previste per ogni singola disciplina nei programmi federali (1° livello) e/o nel calendario federale (2° e 3° livello), approvati con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo.

d) Il voto di base ed i voti plurimi sono cumulabili. Non sono cumulabili i voti acquisiti in una stessa disciplina ed alla affiliata spettano i voti del maggior livello raggiunto. I voti acquisiti in diverse discipline sono cumulabili, purché conseguiti con atleti diversi. Qualora lo stesso atleta acquisisca voti in più di una disciplina, per il computo del totale dei voti sarà seguita la modalità più vantaggiosa per la affiliata. Sono cumulabili i voti conseguiti nelle gare di squadra con atleti della stessa affiliata che abbiano gareggiato in altre discipline.

Nel caso in cui una affiliata svolga esclusivamente attività agonistica stabilita nel calendario federale di 2° e/o 3° livello, dei voti plurimi assegnati un voto viene considerato quale voto di base.

Ai fini dell'assegnazione dei voti va considerata l'attività sportiva ginnastica o l'attività agonistica stabilita dai programmi federali o dal calendario federale dell'ultimo anno solare precedente l'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto federale.

e) I voti acquisiti dall'atleta concesso in prestito nelle gare di squadra sono attribuiti alla affiliata che lo ha in prestito. Per tutta la rimanente attività agonistica i voti sono attribuiti alla affiliata di appartenenza.



CONI

Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

f) Per programma federale e attività agonistica federale si intende l'elenco cronologico delle attività sportive e le gare ad ogni livello e per ogni disciplina (nonché le disposizioni ed i criteri relativi alle modalità di svolgimento delle stesse) valide per l'attribuzione dei voti, approvato annualmente con deliberazione del C.D.F. nel rispetto dell'art. 11, comma 3, dello Statuto federale.

Nessuna altra gara e/o manifestazione fuori dal calendario federale o dal programma federale è valida per l'attribuzione dei voti, anche se il C.D.F. ne ha autorizzato lo svolgimento.

g) L'Anno Sportivo federale corrisponde all'anno solare.

6. Gli aventi diritto di voto che intendono avanzare richiesta di inserimento di uno o più argomenti nell' o.d.g. dell'Assemblea devono depositare tale richiesta, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria Generale della F.G.I. o ivi farla pervenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni (20 gg.) prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa per ogni argomento di cui si richiede la trattazione.

Il Consiglio Direttivo Federale deciderà l'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano accolte, la Segreteria invierà l' o.d.g. aggiornato.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione (art. 11, comma 10, dello Statuto federale) sono prese con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà di tutti i voti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto e dei voti rappresentati.

Per le sole Assemblee elettive è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto a voto.

In ogni caso, nelle Assemblee elettive, il quorum costitutivo si calcola sul numero delle società presenti o delegate, con esclusione di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.

7. Ciascuna affiliata con diritto di voto è rappresentata nella Assembleia Nazionale secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 5, 5bis e 6 dello Statuto federale.

La affiliata con diritto di voto deve presentare alla Commissione Verifica Poteri il nominativo del Presidente.

M

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, dello Statuto federale, le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo della stessa affiliata, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altre affiliate, nel rispetto di quanto stabilito da quanto segue. Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, nel rispetto delle modalità di cui al comma successivo, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

2, fino a 400 associazioni e società votanti;

3, fino a 800 associazioni e società votanti;

4, fino a 1500 associazioni e società votanti;

5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

Per votanti si intendono le affiliate cui sia riconosciuto il diritto di voto a mezzo dell'elenco degli aventi diritto di voto.

8. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. È cura della Segreteria federale predisporre e pubblicare sul sito internet federale apposito fac-simile di delega, altresì trasmesso unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

9. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Non sono ammessi reclami sulla attribuzione o assegnazione dei voti direttamente in Assemblea.

10. In caso di necessità e urgenza il Consiglio Direttivo Federale può emanare entro dieci (10) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea disposizioni in merito all'accesso ai locali in cui si svolge la medesima, allo svolgimento delle procedure di accreditamento alla Commissione Verifica Poteri, all'esercizio del potere di voto nonché ad ogni altro profilo che riguarda le operazioni assembleari. Tali disposizioni sono comunicate ai candidati e agli aventi diritto al voto a mezzo PEC nonché pubblicate sul sito internet federale.

11. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del presente Regolamento, partecipano inoltre all'Assemblea, con diritto di voto singolo:

- 84 rappresentanti degli atleti, maggiorenni alla data della indizione della elezione, regolarmente tesserati ed in attività o relativi sostituti eletti in numero di uno per ogni singola regione (attualmente 20 fra regioni a statuto ordinario, speciale e province autonome di Bolzano e Trento) ed i rimanenti (64) in proporzione al numero degli atleti maggiorenni tesserati nella regione stessa rispetto al totale nazionale, in numero unitario o multiplo di uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di 84 rappresentanti totali in campo nazionale o loro sostituti;

Mi



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



- 84 rappresentanti dei tecnici regolarmente tesserati e in attività perché inseriti nell'albo dei tecnici o relativi sostituti eletti in numero di uno per ogni singola regione (20) ed i rimanenti (64) in proporzione al numero dei tecnici tesserati appartenenti alla regione stessa rispetto al totale nazionale, inseriti nell'albo dei tecnici in numero unitario o multiplo di uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di 84 rappresentanti totali in campo nazionale o loro sostituti.

12. Ai rappresentanti delle Società e Associazioni Sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive Assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di impossibilità o impedimento a partecipare all'Assemblea Nazionale, il diritto di voto è esercitato secondo l'ordine di elezione dei rappresentanti nazionali degli atleti e dei tecnici sostituti.

13. Le persone della Federazione che hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con la sola facoltà di parola, sono quelle indicate dall'art. 11, comma 2, dello Statuto federale. In ogni caso, i Presidenti dei Comitati Regionali possono esercitare il diritto di voto quali rappresentanti legali della affiliate o loro delegati.

Partecipano, inoltre, su invito del Presidente Federale, i Direttori Tecnici Nazionali, i Referenti per la Giuria Nazionale, il Referente Nazionale dei Segretari di Gara, i componenti degli organi di giustizia, dell'ufficio del Procuratore federale e della Commissione federale di garanzia. E' comunque facoltà del Presidente dell'Assemblea accordare loro la parola per dare chiarimenti, se richiesti, su quanto di loro competenza.

14. La composizione della Commissione Verifica Poteri è stabilita dal Consiglio Direttivo Federale ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera g), dello Statuto federale. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

La Commissione Verifica Poteri, Organo dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima della stessa ed esaurisce i suoi lavori con l'inizio delle procedure di votazione; controlla l'identità dei rappresentanti delle affiliate presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe, registra in separati verbali le presenze delle affiliate aventi o non aventi diritto al voto. Controlla inoltre l'identità degli 84 rappresentanti degli atleti o loro sostituti e degli 84 rappresentanti dei tecnici o loro sostituti aventi diritto a partecipare all'Assemblea, secondo quanto previsto dal precedente comma 12.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una affiliata in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.

Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili;

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



b) Il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente comma.

15. Il Presidente della Federazione, una volta proceduto a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, dello Statuto federale, constatato il numero degli aventi diritto di voto ed il numero dei voti complessivi esprimibili in Assemblea, in prima o in seconda convocazione, dichiara la validità dell'Assemblea.

Il Presidente della Federazione, in vece di Presidente temporaneo dell'Assemblea nazionale, sottopone all'Assemblea l'elezione di tre scrutatori, i quali non potranno essere candidati a cariche elettive. La votazione avviene per acclamazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Invita quindi gli aventi diritto di voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del comma precedente. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa' le veci dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.G.I. o da un suo incaricato.

16. Il Presidente dell'Assemblea:

- nelle Assemblee Elettive, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea;
- dà inizio ai lavori e procede alla sospensione ed alla chiusura della seduta;
- pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;
- concede la parola a chiunque degli aventi diritto di intervento ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione;
- regola il dibattito;
- informa delle comunicazioni a lui pervenute o presentate;
- sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario dell'Assemblea;
- precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
- comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni;
- proclama gli eletti, in caso di elezioni;
- controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



17. Il Segretario dell'Assemblea:

- redige il processo verbale della riunione assembleare, firmandolo e sottoponendolo alla firma del Presidente dell'Assemblea;
- dà lettura dei documenti di lavoro fatti pervenire o presentati all'Assemblea e li conserva agli atti;
- cura la raccolta dei processi verbali delle riunioni delle Assemblee;
- cura la pubblicazione sulla rivista ufficiale della F.G.I. di una breve sintesi dei lavori assembleari nel primo numero possibile e l'invio della stessa alle affiliate prima della successiva Assemblea.

18. Il verbale dell'Assemblea Nazionale redatto dal Segretario fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario è redatto, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.

Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di affiliate hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

19. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello Statuto federale, l'avviso di convocazione deve essere inoltrato agli aventi diritto a voto almeno trenta giorni ed in caso di assemblea elettiva almeno sessanta giorni, prima della data della riunione. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'elenco delle affiliate con diritto di voto, i voti a ciascuna di esse assegnati e l'elenco dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto di voto.

Art. 12

Votazioni nelle Assemblee nazionali e territoriali

1. Le modalità di votazione nelle Assemblee nazionali e territoriali sono stabilite dall'art. 12, dello Statuto federale. In ogni caso, le elezioni alle cariche federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

2. Le votazioni per l'elezione del Presidente della F.G.I., del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti del Consiglio Direttivo Federale devono avvenire separatamente.

Art. 13

Assemblea Nazionale straordinaria



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



1. Per l'Assemblea Nazionale straordinaria valgono le stesse norme di cui all'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, del presente Regolamento salvo la composizione della stessa limitata ai soli affiliati di cui all'art. 11, comma 3, primo periodo, dello Statuto federale nel caso previsto dallo stesso Statuto all'art. 13, comma 1, lett. f)..

2. Il C.D.F. è tenuto ad indire, con atto formale di convocazione del Presidente o di altri come statutariamente determinato, l'Assemblea Nazionale straordinaria nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, dello Statuto federale e deve essere celebrata nel termine improrogabile di novanta giorni (90 gg.) dalla richiesta di convocazione o dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per procedere alle elezioni prescritte dallo Statuto federale ed effettuata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più una delle affiliate aventi diritto di voto che detengono almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del C.D.F. o a seguito di richiesta motivata della metà più uno degli atleti/e maggiorenni o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto per la nomina dei rappresentanti di cui all'art. 11, comma 6, lettere a) e b), dello Statuto federale.

3. Le condizioni si intendono realizzate al ricevimento della raccomandata che determinerà il numero previsto per la richiesta di convocazione di cui all'art.13, comma 2, dello Statuto federale.

4. Nel caso si ravvisi l'opportunità di abbinare l'Assemblea Nazionale straordinaria a quella ordinaria già indetta, il C.D.F. può decidere di anticipare l'Assemblea Nazionale ordinaria nel rispetto dei termini previsti dalle norme statutarie.

Art. 14

Elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici

1. Presso ogni Comitato Regionale o Delegato Regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima del termine per la convocazione dell'Assemblea nazionale e comunque non oltre entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, in uno stesso giorno in tutto il territorio nazionale, sono svolte le elezioni degli 84 rappresentanti nazionali degli atleti maggiorenni tesserati e loro sostituti e le elezioni degli 84 rappresentanti nazionali dei tecnici tesserati e loro sostituti in applicazione dell'art. 11, comma 6, dello Statuto federale. Hanno diritto di partecipare, con voto singolo, gli atleti tesserati in attività maggiorenni alla data delle elezioni ed i tecnici tesserati in attività iscritti all'albo federale.

2. La convocazione degli atleti maggiorenni tesserati in attività e dei tecnici tesserati in attività è effettuata dal Presidente federale mediante avviso pubblicato sul sito web della F.G.I. nonché sul sito internet del Comitato Regionale almeno trenta giorni (30 gg.) prima della data stabilita per il suo svolgimento.

3. Presso ogni Comitato o Delegato Regionale verrà istituito un seggio elettorale composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario nominati dal C.D.F.. I componenti il seggio accerteranno l'identità dei votanti riscontrabili in appositi elenchi separati degli aventi diritto di voto a livello regionale, emessi dalla Segreteria Federale, facendo inoltre apporre ai votanti la loro firma a fianco del nome di ciascuno a prova dell'avvenuto espletamento del diritto di voto.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



4. Al fine di comporre le liste per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici le candidature sia degli 84 rappresentanti nazionali degli atleti che degli 84 rappresentanti nazionali dei tecnici sono libere e dovranno pervenire alla Federazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione di rappresentanti nazionali atleti e tecnici a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a/r. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale nonché sul sito internet del Comitato Regionale e pubblicate entro i successivi tre giorni. Il Comitato e Delegato Regionale di competenza provvede a pubblicare le candidature fuori del locale adibito a seggio elettorale nel giorno di svolgimento delle elezioni. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro tre giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, al Tribunale federale che decide in unico grado omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle elezioni. La relativa decisione non è impugnabile.

5. L'Assemblea per le elezioni è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentanti.

Ogni atleta tesserato in attività, maggiorenne alla data di celebrazione dell'elezione, oltre al proprio voto, può essere in possesso di altre due deleghe di atleti maggiorenni tesserati nella stessa affiliata.

Ogni tecnico tesserato, inserito nell'albo dei tecnici, oltre al proprio voto, può essere in possesso di due deleghe di altri tecnici residenti nella stessa Regione.

6. Le due schede, relative alle votazioni segrete da effettuare in apposite cabine o tramite separatori che non consentano a terzi la visione del voto, verranno raccolte in due separate urne, una per i rappresentanti degli atleti e loro sostituti l'altra per i rappresentanti dei tecnici e loro sostituti e conterranno la possibilità di esprimere, tramite la scrittura del o dei nomi e cognomi, un numero di preferenze massimo pari al numero dei rappresentanti titolari degli atleti e dei rappresentanti titolari dei tecnici spettanti ad ogni singola Regione.

7. I seggi dovranno essere tenuti aperti consecutivamente almeno per sei ore. La Commissione di seggio, terminato il tempo di apertura dei seggi, si trasformerà immediatamente in Commissione di scrutinio e provvederà allo spoglio dei voti assegnati. Proclamerà eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero progressivo di voti validi dal maggiore al minore rispetto al numero di titolari dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici pari a quello spettante al seggio. I candidati che per voti acquisiti seguiranno i titolari eletti delle due categorie saranno eletti rappresentanti sostituti dei titolari, anch'essi in misura pari a quelli spettanti al seggio. In caso di parità dell'ultimo degli eletti sia nei titolari che nei sostituti verrà assegnata la rappresentanza al candidato più anziano di età, e in caso di parità ulteriore al più anziano di tesseramento. I verbali di scrutinio e le schede votate saranno inviati alla Segreteria F.G.I. entro i tre giorni (3 gg.) successivi con pacco sigillato e raccomandato.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo Federale

1. Il C.D.F. è l'Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



2. Il C.D.F. è composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede e da dieci Consiglieri di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto federale.

Ad esso sono riservati tutti i poteri definiti dall'art. 15, comma 8, dello Statuto federale.

3. Il C.D.F. esercita tali poteri emanando regolamenti, deliberazioni, ordinanze ed ogni altro atto che si renda necessario nella gestione della Federazione.

4. Ogni atto del C.D.F. è emanato dal Presidente e controfirmato dal Segretario Generale della Federazione, il quale lo trascrive in apposito registro, ed ha valore vincolante.

E' ammessa la pubblicazione degli atti, in sintesi, sulla rivista federale o sul sito web federale.

5. Ogni componente il Consiglio ha facoltà di far inserire argomenti all'ordine del giorno del C.D.F., purché la richiesta scritta pervenga al Presidente almeno otto giorni (8 gg.) prima della effettuazione del Consiglio stesso.

Candidatura

6. La presentazione di candidature per la elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza delle affiliate, dei tecnici e degli atleti di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto federale è obbligatoria.

7. La presentazione delle candidature deve avvenire secondo i principi di univocità e certezza sanciti dal presente Regolamento, nonché nel rispetto degli inviti e delle indicazioni del Presidente in sede assembleare. Ciascun candidato si impegna inoltre a:

- indicare il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, il C.R. di appartenenza, il numero della tessera federale dell'Anno Sportivo in corso, la categoria in rappresentanza della quale intende candidarsi, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 15 e 23, dello Statuto federale e di non essere incorso in alcuna delle cause previste dallo stesso articolo e dall'art. 26, del presente Regolamento;

- depositare presso la Federazione, almeno quaranta giorni (40 gg.) prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura singola.

Per concorrere alla elezione dei due atleti occorre:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 23, dello Statuto federale e non essere incorso in alcuna fattispecie di ineleggibilità prevista dallo stesso articolo;

- essere in attività ovvero se non più in attività essere stato tesserato in qualità di atleta alla F.G.I. per almeno due (2) anni nell'ultimo decennio;

- aver preso parte nell'ultimo decennio a competizioni previste nel 3° livello della tabella di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto federale;

- depositare presso la Federazione, almeno quaranta giorni (40 gg.) prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura singola;



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Per concorrere alla elezione del tecnico occorre:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 23, dello Statuto federale, e non essere incorsi in alcuna fattispecie di ineleggibilità prevista dallo stesso articolo ;
- essere in attività, iscritti nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici, ovvero se non più in attività, essere stati tesserati in qualità di tecnico per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- depositare presso la Federazione, almeno quaranta giorni (40 gg) prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura singola.

Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili.

Per i candidati che non sono attualmente tesserati ma che lo sono stati ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettere b) e c), dello Statuto federale, devono essere indicati: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, gli anni di tesseramento, la categoria in rappresentanza della quale si intende proporre la propria candidatura, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 23, dello Statuto federale e deve essere apposta la firma in calce.

Non è consentito presentare candidatura a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea.

8. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, secondo modalità e termini di cui allo Statuto federale. L'impugnazione è disciplinata dall'art. 15, comma 4bis, dello Statuto federale, altresì secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Operazioni di voto

9. Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Nel rispetto dei principi di segretezza è consentito alla Federazione l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle preferenze degli aventi diritto.

La Commissione di scrutinio è competente, inoltre:

- a) del controllo sullo svolgimento delle operazioni di voto;
- b) delle operazioni di computo dei voti o, nel caso di rilevazioni elettroniche, riscontra la corrispondenza delle informazioni trasmesse in conformità con le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto federale;
- c) della comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei risultati delle votazioni.

Proclamazione degli eletti

10. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuti i risultati delle votazioni, procede alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero di voti riportati da ciascun candidato nella rispettiva categoria.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



In caso di parità precede, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, dello Statuto federale, per i sette componenti in rappresentanza delle affiliate, chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età. Per i rappresentanti degli atleti e per il rappresentante dei tecnici, precede il più anziano di età. Nel caso di ulteriore parità, o nel caso che tra i pari voti non ci siano tecnici/e in attività, precede il più anziano di età.

10 bis. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di consiglieri di genere diverso in misura non inferiore a un terzo del totale dei consiglieri. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

10 ter. Prima della proclamazione, il Presidente dell'Assemblea, una volta ricevuti gli esiti dello spoglio per l'elezione di tutti i consiglieri, verifica il rispetto della misura di cui al comma precedente. In caso di mancato rispetto delle quote di genere, procede a proclamare il/i candidato/i necessario/i al predetto rispetto, scorrendo tra coloro del genere mancante che hanno conseguito un numero di preferenze maggiori in quota dirigenti. In tal caso, non si applica il limite di cui all'art. 15, comma 5, ultimo periodo, dello Statuto federale. Tuttavia non può essere recuperato più di un componente di genere attraverso il meccanismo di scorrimento dalla medesima regione, salvo non sia necessario perché non vi sono altri candidati da recuperare.

Quando gli eletti siano più di uno tesserato per la stessa Regione saranno esclusi coloro che hanno ottenuto nelle rispettive categorie minor numero di voti.

Per la determinazione della maggiore anzianità di carica federale vengono valutate le cariche elettive inerenti gli Organi nazionali deliberativi, di controllo e disciplinari, ricoperte anche non consecutivamente, con esclusione delle cariche territoriali e comunque di tutti gli incarichi conferiti con deliberazioni.

Gli atleti ed il tecnico eletti componenti del C.D.F. sono deputati per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Ricorsi

11. Eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali sono ammessi, purché siano stati preannunciati in Assemblea e verbalizzati.

Gli stessi dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo Federale nel termine improrogabile di cinque giorni (5 gg.).

Accertamento requisiti

12. Alla Segreteria generale è riservato l'accertamento dei requisiti relativi alla elezione dei componenti il C.D.F.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui all' art. 23 e di incompatibilità prevista dall' art. 24, dello Statuto federale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il verificarsi delle incompatibilità previste dall'art. 24, dello Statuto federale è disciplinato dallo stesso articolo cui si rinvia.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Convocazione Consiglio Direttivo Federale

13. L'avviso di convocazione del C.D.F. è disposto dal Presidente e deve pervenire almeno 7 giorni (7 gg.) prima agli interessati per lettera o, in caso di urgenza per e-mail e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

14. Qualora la richiesta di convocazione del C.D.F. venga presentata dalla maggioranza dei suoi componenti, deve essere specificamente indicato l'argomento o gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare il C.D.F. nel termine improrogabile di dieci giorni (10 gg.) dalla data di ricezione della richiesta ed a tenere la riunione del C.D.F. al massimo entro i successivi venti giorni (20 gg.).

15. Il Consigliere che non possa partecipare ad una o più riunioni del C.D.F. deve darne comunicazione per iscritto al Presidente della Federazione.

La validità della giustificazione è pronunciata dal C.D.F. in sede di riunione consiliare.

Nel caso di mancata comunicazione o di motivazione dell'assenza non ritenuta valida, la stessa si ritiene ingiustificata.

Il Consigliere federale che risulti assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

In caso di dimissioni o vacanze per qualsiasi motivo si procede ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto federale.

16. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del C.D.F. i titolari di incarichi federali ed altre persone, ivi compresi tesserati atleti, con le modalità ritenute più idonee e determinando la durata della loro presenza.

Art. 16

Il Presidente della Federazione

Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.

A tal fine, il Presidente:

- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il C.D.F.;
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



sentito il C.D.F.

1. I provvedimenti adottati dal Presidente per adire le vie legali nell'interesse e per conto della Federazione devono essere autorizzati o ratificati dal C.D.F.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente, o chi ne fa le veci, oltre a quanto previsto dall'art. 16, dello Statuto federale:

- ha la rappresentanza legale della Federazione;
- convoca e presiede, ai sensi dello Statuto federale e del presente Regolamento, le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, i gruppi di studio e di lavoro e le commissioni da lui presiedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 9, dello Statuto federale;
- fissa l'ordine del giorno delle riunioni di tali Organismi;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari Organi federali;
- firma gli atti amministrativi di competenza;
- controlla la conservazione del patrimonio federale;
- è Direttore della rivista federale.

3. La ratifica, da parte del C.D.F., dei provvedimenti adottati, in caso di necessità ed urgenza, dal Presidente deve avvenire alla prima riunione successiva alla loro adozione e comunque entro novanta giorni (90 gg.) dalla data in cui i provvedimenti stessi sono stati adottati.

Se entro tale termine i provvedimenti non sono stati ratificati, essi perdono di efficacia dal giorno della loro adozione.

In tal caso il C.D.F. deve regolare con propria deliberazione le materie oggetto dei provvedimenti non ratificati.

4. Il Presidente dovrà consegnare entro quindici giorni (15 gg.) dalla cessazione della carica a chi lo sostituisce documenti o beni federali in suo possesso.

Candidatura

5. La presentazione di ogni singola candidatura, obbligatoria, per l'elezione diretta del Presidente della Federazione può essere accompagnata da un proprio programma illustrativo.

La candidatura deve essere proposta con le modalità di cui all'art. 15, comma 4bis, dello Statuto federale.

6. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve indicare: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, la dichiarazione di essere tesserato alla F.G.I., l'attestazione del possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 23, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità prevista dallo stesso articolo dello Statuto federale, ed apporre in calce la firma. Per quanto non contemplato nel presente e nel precedente comma, si



procede secondo quanto previsto dal precedente art. 15 in tema di elezioni.

7. Per la elezione del Presidente il voto si esprime secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di univocità e certezza della espressione del voto.

Qualunque altra forma di espressione di voto è nulla.

8. Le comunicazioni di delega, di designazione, di nomina di persone ad incarichi federali, di costituzione di commissioni e di quanto altro previsto in materia dalle norme statutarie, sono effettuate dal Presidente della Federazione al domicilio degli interessati.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, nonché da due componenti nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

La candidatura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti avviene conformemente alle modalità previste dall'art. 15, comma 4, lettera a), dello Statuto federale.

Risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.

2. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, come previsto dall'art. 17, dello Statuto federale.

3. Ciascun candidato deve:

- indicare il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;
- l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 23, dello Statuto federale;
- dichiarare l'assenza di incompatibilità, ad ogni livello, nell'ambito della F.G.I.;
- deve apporre la firma in calce.

4. La modalità di presentazione delle candidature in Federazione, l'accertamento della regolarità delle stesse, le modalità di voto, avvengono secondo quanto previsto dall'art. 15, del presente Regolamento, ove compatibili.

5. Per la sostituzione e la decadenza si rinvia alle norme del Codice Civile.

Riunioni

6. Dopo le elezioni, la prima riunione del Collegio avviene prima della seduta di insediamento del C.D.F. risultato eletto dall'Assemblea, per consentire al Collegio stesso di essere nella pienezza delle sue funzioni all'atto della prima riunione consiliare.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Charubini

Alessandro Charubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

7. I Membri del Collegio devono essere obbligatoriamente invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli Organi federali.

In caso di assenza del Collegio, ancorché sia stato regolarmente convocato, le deliberazioni adottate da tali organi sono valide ed efficaci.

Il Segretario Generale della Federazione deve sottoporre al controllo del Collegio le deliberazioni adottate in riunioni alle quali lo stesso non vi abbia assistito.

8. E' facoltà del Presidente del Collegio affidare ad un Revisore le funzioni di Segretario per redigere i verbali delle adunanze e gli altri documenti collegiali.

9. Nelle riunioni del C.D.F. alle quali assistono, il Presidente ed ogni singolo Revisore hanno facoltà di fare inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni.

10. È competenza del Presidente del Collegio convocare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Compiti del Collegio

11. L'esercizio del controllo sull'intera gestione della Federazione e dei suoi Organi nazionali e territoriali è attuato dal Collegio nelle forme e con le procedure che lo stesso ritiene pertinenti a tale esercizio, attenendosi all'osservanza delle norme di legge, delle disposizioni del C.O.N.I. e del Regolamento e per l'amministrazione e la contabilità della Federazione.

12. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera a norma dell'art. 17, dello Statuto federale.

13. Delle ispezioni, verifiche e controlli effettuati, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere al più presto relazione scritta al Presidente della Federazione, perché la sottoponga al C.D.F. ed al Segretario Generale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

14. Delle osservazioni, raccomandazioni e proposte scaturenti dallo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 4, dello Statuto federale sulla amministrazione federale, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere nota informativa al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

15. Le segnalazioni inerenti la legittimità dei provvedimenti assunti sia sotto il profilo contabile sia sotto quello amministrativo dovranno essere inoltrate tempestivamente, da parte del Segretario Generale, agli Organi interessati per le conseguenti decisioni.

Art. 18

Principi generali di giustizia

1. I principi generali di giustizia della F.G.I. sono disciplinati dall'art. 18, dello Statuto federale a cui si fa totale rinvio.

2. L'intervento degli Organi di Giustizia e dell'ufficio del Procuratore della Federazione ha effetto nei confronti della affiliata, degli aderenti e dei tesserati, nonché nell'ambito di tutta la struttura organizzativa della F.G.I..

[Handwritten signature]

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Art. 19

Commissione Federale di Garanzia

1. Presso la F.G.I. è istituita e nominata, con delibera del Consiglio Direttivo Federale, la Commissione Federale di Garanzia, la cui composizione e le relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 17 ter, dello Statuto federale.

Art. 20

Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale, un Procuratore Aggiunto e di tre Sostituti Procuratori.

3. Le modalità di nomina e le relative attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 17 quater e 17 quinquies, dello Statuto federale.

Art. 21

Giudici Sportivi

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi, i quali si distinguono in Giudice Sportivo nazionale, Giudici Sportivi territoriali e Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

2. Le modalità di nomina dei Giudici Sportivi, la loro articolazione funzionale e territoriale e le relative attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 20, 20 bis, 20 ter e 20 quater, dello Statuto federale.

Art. 22

Istituzione dei Giudici Federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Federali, i quali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello.

2. Le modalità di nomina dei Giudici Federali, la loro articolazione funzionale e le relative attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 20 quinquies e 20 sexies, dello Statuto federale.

Art. 23

Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Direttivo Federale per ogni quadriennio olimpico.
2. Per tutto quanto previsto in materia, si rinvia alla disciplina dell'art. 43, del Regolamento di Giustizia.
3. Il mancato versamento del contributo di giustizia, entro la data stabilita per la decisione del procedimento, comporta l'automatica messa in mora del ricorrente o del reclamante e determina la maggiorazione del 50% del contributo stesso.

Art. 24

Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni (90 gg.) oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss., del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.
4. L'inosservanza della presente disposizione, in ottemperanza all'art. 8, dei Principi di Giustizia Sportiva, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 25

Requisiti - Eleggibilità

1. La fondatezza della dichiarazione del candidato di essere in possesso dei requisiti generali per assumere le cariche federali ai sensi dell'art. 23, dello Statuto federale può essere accertata d'ufficio dalla Federazione.
Le condizioni di ineleggibilità previste dallo stesso art. 23, comma 2, e incompatibilità di cui all'art. 24, dello Statuto federale possono essere accertate d'ufficio dalla Federazione.

Art. 26

Incompatibilità

1. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, l'Ufficio del Procuratore Federale e la Commissione Federale di Garanzia, la carica di componente degli Organi centrali è



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale e territoriale nell'ambito della F.G.I. ed in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

2. Le cariche federali nazionali o territoriali non sono incompatibili con cariche elettive o incarichi in seno agli Organismi internazionali alle quali la F.G.I. è affiliata.

3. L'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di Organo nazionale o territoriale, che sia ufficiale di gara internazionale, nazionale o regionale:

- può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche internazionali ;
- non può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche nazionali e regionali.

Art. 27

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione, ne è direttamente responsabile e ha il compito di coordinare e dirigere la Segreteria e gli Uffici federali.

Il personale addetto agli stessi Uffici dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli stessi.

2. Il Segretario, in particolare, deve attendere:

a) alla direzione dell'unità organica, al governo del personale addetto, alla potestà decisoria in ordine alle materie trattate nella propria sfera di competenza con l'assunzione delle relative responsabilità;

b) alla partecipazione ad Organi Collegiali, comitati e commissioni federali dei quali debba o sia chiamato a far parte in qualità di Segretario.

3. Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria e del C.D.F.

4. Il Segretario non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale nazionale.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Art. 28

Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali

1. I Presidenti dei Comitati ed i Delegati Regionali, riuniti su convocazione del Presidente della F.G.I., costituiscono la "Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali".
2. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali ha compiti e funzioni propositive in merito all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione della Federazione, con particolare riguardo alle attività regionali.
3. La Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali può altresì essere convocata dal Presidente della F.G.I. su richiesta di almeno la metà dei Presidenti dei Comitati e dei Delegati Regionali, previa comunicazione degli argomenti che si richiede di discutere.

Art. 29

Organi territoriali della F.G.I.

1. Nelle Regioni che hanno almeno dodici affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti Organi:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale.

Nelle Regioni che hanno meno di dodici affiliate con diritto di voto, Organo monocratico è il Delegato Regionale.

3. Nelle province che abbiano almeno venticinque affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Provinciale.
4. Il Comitato Provinciale è costituito dai seguenti Organi:
 - a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Consiglio Provinciale;
 - c) il Presidente del Comitato Provinciale.

5. Nelle province che hanno meno di venticinque affiliate con diritto di voto, Organo monocratico è il Delegato Provinciale.

6. Le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta svolgono, con autonomia, funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.

7. Gli Organi territoriali della F.G.I., ad eccezione delle Assemblee regionale e provinciale, durano in carica quattro (4) anni con scadenza concomitante con gli Organi nazionali.

8. Agli Organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.D.F. autonomia contabile. In tal caso deve essere nominato dal C.D.F. un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei Revisori contabili.



Art. 30

Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale agisce, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto federale, anche utilizzando le norme procedurali previste dagli artt. 11 e 13 nonché dall'art. 28 dello Statuto stesso per l'attività della Assemblea Nazionale e Assemblea Nazionale straordinaria.
 2. La data di effettuazione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 4, dello Statuto federale, viene indetta dal Consiglio Regionale (C.R.) e la convocazione della stessa, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviata a tutte le affiliate aventi diritto a voto entro 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea nazionale. L'indicazione e la convocazione dell'Assemblea Regionale devono avvenire entro 60 (sessanta) giorni prima del suo svolgimento.
Contemporaneamente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati al Presidente Federale.
 3. Ai lavori dell'Assemblea regionale può assistere il Presidente Federale o un suo delegato scelto fra i componenti degli Organi nazionali della Federazione ed i dirigenti regionali o provinciali del C.O.N.I..
 4. Per la partecipazione all'Assemblea delle affiliate con diritto di voto e la relativa rappresentanza societaria valgono le norme di cui all'art. 28, commi 3 e 4, dello Statuto federale. Sono ammesse le deleghe secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, dello Statuto federale.
 5. Nell'ipotesi di costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale secondo le modalità di cui al precedente secondo punto. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.
 6. I componenti la Commissione Verifica Poteri, che dovranno operare in occasione dell'Assemblea regionale, sono nominati dal C.R. all'atto della convocazione dell'Assemblea stessa.
Le funzioni assolve dalla Commissione sono le stesse di cui all'art. 11, comma 14, del presente Regolamento.
 7. La Commissione di scrutinio, nominata all'atto di costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale, svolgerà il proprio compito osservando le modalità previste dagli artt. 11, comma 15, e 15, comma 9, del presente Regolamento.
 8. I componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione scrutinio nelle Assemblee elettive non possono essere scelti fra i candidati.
- I componenti i Consigli Regionali, compresi i Presidenti ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare né direttamente né per delega alcuna affiliata.



Art. 31

Comitato Regionale e Consiglio Regionale

1. Il C.D.F., ai sensi dell'art. 27, dello Statuto federale e sulla base del numero delle affiliate con diritto di voto affiliate in una Regione delibera la costituzione del Comitato Regionale.

2. La sede di ciascun Comitato è, di norma, il capoluogo della Regione.
La scelta di una località diversa quale sede del Comitato può essere richiesta dal Consiglio Regionale interessato al C.D.F. che, valutate le motivazioni addotte, delibera di conseguenza.

3. Al Consiglio Regionale, per il conseguimento dei propri compiti istituzionali, può essere attribuita dal C.D.F. autonomia amministrativo-contabile sulla base di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione della F.G.I.. In questo caso deve essere nominato dal C.D.F. un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei Revisori contabili.

E' soggetto all'obbligo dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione e dell'esecuzione degli atti del C.D.F..

Amministra i fondi a disposizione, rispettando le normative impartite in merito dal C.D.F., tenendo regolarmente le prescritte scritture contabili ed osservando le normative in vigore. Il Consiglio Regionale, oltre ai compiti previsti dall'art. 29, comma 3, dello Statuto federale:

a) vigila, nei limiti della propria competenza regionale, sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati e delle affiliate;

b) cura affinché le Associazioni nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;

c) coordina le iniziative e i programmi di attività del proprio territorio;

d) tiene aggiornato l'elenco delle affiliate della regione;

e) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal C.D.F. a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

f) trasmette al C.D.F., per il prescritto controllo di legittimità, il verbale delle Assemblee elettive per i componenti degli Organi regionali di competenza;

g) riceve le domande di affiliazione e di riaffiliazione e le trasmette, con motivato parere, al C.D.F.;

h) può proporre al C.D.F. la nomina dei Delegati Provinciali;

i) delibera circa le richieste indirizzate dalle affiliate per essere autorizzate ad organizzare, nell'ambito di competenza territoriale, manifestazioni regionali o sociali salvo ratifica degli Organi centrali preposti all'approvazione dei calendari;

l) emana i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle predette manifestazioni, nonché provvede adottando tutte le incombenze relative all'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione su incarico del C.D.F..



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Il C.D.F. vigila sull'attività istituzionale del Consiglio Regionale e risolve eventuali conflitti di competenza.

4. Il C.D.F. determina, a norma dell'art. 29, comma 1, lett. b), dello Statuto federale, il numero dei componenti il Consiglio Regionale all'atto della sua costituzione in rapporto al numero delle affiliate residenti nella Regione.

5. La richiesta motivata di variazione del numero dei componenti il Consiglio Regionale va inoltrata dallo stesso Consiglio Regionale al C.D.F. almeno novanta giorni (90 gg.) precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea regionale chiamata al rinnovo quadriennale delle cariche elettive.

La richiesta deve essere suffragata da quanto previsto all'art. 29, comma 1, lettera b), dello Statuto federale (numero delle Società votanti).

6. Per l'elezione del Presidente del Consiglio Regionale e dei componenti dello stesso, ferme restando, per analogia, le disposizioni dell'art. 16 del presente Regolamento, si procede in conformità al disposto dell'art. 29, comma 2, dello Statuto federale.

7. Ogni candidato deve presentare la documentazione di cui all'art. 16, comma 6, del presente Regolamento.

8. L'accertamento della regolarità delle candidature viene demandata alla Segreteria del Comitato Regionale che deve controllare entro tre giorni (3 gg.) dalla scadenza della data di presentazione la regolarità delle candidature.

Nel caso di mancata accettazione di candidature deve farne pubblicazione all'albo regionale e darne comunicazione agli interessati. Gli stessi nei tre giorni (3 gg.) successivi potranno presentare ricorso avverso tale decisione al C.D.F., tramite la Segreteria Federale, che decide in via definitiva ed inoppugnabile.

9. Per l'espressione del voto si applicano le norme sancite dall'art. 16, comma 7, del presente Regolamento.

10. Le nomine, nell'ambito del C.R., avvengono nella prima riunione susseguente l'elezione; i predetti incarichi non comportano in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

11. Il Segretario del C.R. provvede a dare esecuzione per quanto di competenza in sede territoriale alle deliberazioni degli Organi nazionali ed a quelle del Consiglio Regionale; è Segretario delle Assemblee Regionali e redige i verbali.

Risponde del suo operato al Presidente del Comitato Regionale.

12. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo dei componenti il C.R. si applicano le norme dell'art. 15 dello Statuto federale.

Art. 32

Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del C.R. esercita le proprie attribuzioni di cui all'art. 30, dello Statuto federale,

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



avvalendosi pure delle norme previste dall'art. 16, del presente Regolamento che valgono, per analogia, anche per la sua elezione, nonché di quelle previste dall'art. 31, del medesimo Regolamento in materia di elezione del C.R..

2. Il Presidente ha la responsabilità dell'andamento dell'attività regionale e risponde del suo operato nei confronti del C.D.F., del C.R. e dell'Assemblea regionale.
Egli ha facoltà di invitare alle riunioni del C.R. i titolari di incarichi nell'ambito regionale. Essi non hanno comunque alcun diritto di voto, neanche a titolo consultivo.

3. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del C.R. è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce, entro dieci giorni (10 gg.) dal verificarsi dell'evento, documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato, con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 33

Il Delegato Regionale

1. Il C.D.F., nel constatare che in una Regione non si è costituito un Consiglio regionale, delibera la nomina di un Delegato Regionale (D.R.) ai sensi degli artt. 15, comma 8, lettera g), e 31, dello Statuto federale.

2. Il D.R. deve trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 23, dello Statuto federale e art. 25, del presente Regolamento.

3. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale ai sensi dell'art. 31, dello Statuto federale:

a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 3, dello Statuto federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove affiliate e per l'assistenza a quelle già esistenti;

b) informare tempestivamente il C.D.F. di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;

c) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del C.D.F.

4. Al termine di ogni anno il D.R. deve rimettere al C.D.F. una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

5. Il Delegato Regionale rimane in carica per un periodo massimo di quattro (4) anni legati al quadriennio olimpico o comunque sino alla istituzione del Comitato Regionale.

6. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il D.R. è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento documenti ed eventuali beni federali in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.



Art. 34

L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale, a termini di Statuto, si svolge ai sensi dell'art. 32, comma 3, dello Statuto federale, in concomitanza con l'inizio del quadriennio olimpico, per procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale (C.P.).

2. La composizione dell'Assemblea provinciale, il diritto di rappresentanza e di riconoscimento del voto alle affiliate, nonché le modalità di convocazione della stessa, avvengono secondo le procedure previste dall'art. 32, dello Statuto federale. A ciascuna affiliata è riconosciuto il solo voto di base per la partecipazione. In presenza di almeno 20 affiliate con diritto di voto è consentito il rilascio di una sola delega con l'esclusione di delega ad altra Società.

3. La data di effettuazione dell'Assemblea viene deliberata dal Consiglio Provinciale e la convocazione della stessa, da parte del Presidente, deve essere inviata a tutti gli aventi diritto di voto.

Contemporaneamente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati ai Presidenti nazionale e regionale.

4. Le operazioni di verifica dei poteri nell'Assemblea provinciale vengono eseguite da una Commissione composta da tre componenti di cui uno - con funzioni di Presidente - nominati tra dirigenti di affiliate con sede nella provincia, i quali non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Le operazioni di scrutinio per le votazioni vengono eseguite da una Commissione composta da tre componenti di cui uno - con funzioni di Presidente - nominati dall'Assemblea provinciale, prima dell'inizio delle votazioni, da scegliersi fra i partecipanti all'Assemblea stessa che non sono candidati alle cariche elettive.

Le predette operazioni devono svolgersi in forma pubblica, seguendo le modalità previste dall'art. 16, comma 7, del presente Regolamento.

5. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una affiliata né direttamente né per delega.

6. Il Presidente del Comitato Provinciale, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno di tutti gli aventi diritto di voto o della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale, può convocare l'Assemblea provinciale in seduta straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente Provinciale, o suo delegato, e può discutere soltanto sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Art. 35

Comitato Provinciale e Consiglio Provinciale

1. Il C.D.F., in applicazione a quanto previsto dall'art. 27, comma 4, dello Statuto federale delibera la costituzione del Comitato Provinciale (C.P.).

2. Il Consiglio Provinciale oltre al rispetto ed alla applicazione delle norme previste dall'art. 33, comma 4, dello Statuto federale, ha il compito di esprimere il proprio parere sulle nuove



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

domande di affiliazione alla F.G.I. presentate dalle affiliate aventi sede nella propria giurisdizione territoriale, nonché amministrare i fondi a disposizione ricevuti, tenendo regolarmente le prescritte scritture contabili.

3. Per la elezione del Presidente del C.P. e per i componenti dello stesso si procede in conformità all'art. 33, comma 2, dello Statuto federale.

Per concorrere alle elezioni i candidati devono procedere ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto federale.

Ogni candidato deve presentare la documentazione di cui all'art. 16, comma 6, del presente Regolamento.

L'accertamento della regolarità delle candidature viene demandata alla Segreteria del Comitato Provinciale stesso.

4. Qualora non siano state presentate le candidature per l'elezione dei componenti il Consiglio Provinciale, si dovrà procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del presente Regolamento.

5. Il C.D.F., in applicazione dell'art. 15, comma 8, lettera h), dello Statuto federale, sentito il parere del C.R. di competenza, può provvedere allo scioglimento del C.P. e nominare un Commissario straordinario.

6. Il Commissario, nominato dal C.D.F., deve indire nel termine improrogabile di sessanta giorni (60 gg.) dalla nomina la prescritta Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente e del C.P., che deve aver luogo entro i successivi trenta giorni (30 gg.). I neoeletti restano in carica fino alla conclusione del quadriennio olimpico in corso.

Art. 36

Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Per l'elezione del Presidente del Comitato Provinciale valgono le norme e le modalità previste dall'art. 33 dello Statuto federale.

2. Il Presidente svolge, nell'ambito provinciale, le mansioni previste dall'art. 34 dello Statuto federale.

In particolare è responsabile dell'andamento dell'attività ginnastica provinciale e ne risponde direttamente al C.R..

3. Qualora non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del Presidente del C.P., l'Assemblea non può aver luogo.

Il Presidente del C.P. o chi ne fa le veci convoca una nuova Assemblea, da svolgersi entro trenta giorni (30 gg.) dalla data del mancato svolgimento della precedente Assemblea, con lo stesso ordine del giorno dei lavori.

Nel caso che anche questa Assemblea non possa celebrarsi, il Presidente del C.P. deve darne immediata comunicazione alla Federazione ed al Presidente del C.R., per l'indizione e convocazione di una nuova Assemblea elettiva.

4. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del C.P. è tenuto a consegnare, entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato con redazione di apposito verbale di



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



consegna.

Art. 37

Il Delegato Provinciale

1. Il C.D.F., nel constatare che in una provincia non ci sono le condizioni per la costituzione di un C.P., delibera la nomina di un Delegato Provinciale (D.P.) ai sensi degli artt. 15 e 35, dello Statuto federale.
2. Per l'indicazione del nominativo il C.R. può interpellare le affiliate territorialmente interessate.
3. Il Delegato Provinciale deve operare in sintonia con il C.R. ed adoperarsi per addivenire alla costituzione di un Comitato Provinciale.
4. Il Delegato Provinciale, nell'espletamento del suo incarico, può avvalersi delle strutture del C.R., previa autorizzazione del Presidente di quest'ultimo.
5. Rientrano nelle competenze del Delegato Provinciale per analogia quelle previste per il Delegato regionale dall'art. 31 dello Statuto federale..
6. Il Delegato Provinciale designato deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 23 dello Statuto federale e dall'art. 25 del presente Regolamento.
7. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il D.P. è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento documenti ed eventuali beni federali in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 38

Modifiche allo Statuto federale

1. Le proposte di modifica allo Statuto federale, determinate e specifiche, possono essere richieste:

- a) da un decimo degli aventi diritto di voto;
- b) dal C.D.F., per iniziativa della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

Tali proposte, articolate e motivate, devono essere depositate o fatte pervenire alla Federazione; quelle di iniziativa di un decimo degli aventi diritto di voto devono essere accompagnate da una dichiarazione di approvazione sottoscritta dagli stessi.

2. Il Segretario Generale della Federazione appone sulle proposte la data in cui esse sono state depositate o sono state fatte pervenire alla Federazione e le rimette al Presidente per sottoporle al C.D.F. nella sua prima riunione.

3. Il C.D.F. verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione dell'Assemblea



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



Nazionale straordinaria entro trenta giorni (30 gg.) dalla data di ricezione delle proposte di modifica statutarie formulate. Questa è da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni (30 gg.) e da svolgersi con le modalità previste dall'art. 13, dello Statuto federale e dell'art. 15, del presente Regolamento.

4. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti l'Assemblea indicati all'art. 36, comma 5, dello Statuto federale e con le modalità di cui all'art. 11, del presente Regolamento almeno trenta giorni (30 gg.) prima della data di riunione dell'Assemblea. L'ordine del giorno, contenuto nella convocazione deve riportare il testo integrale, articolato e motivato, delle proposte di variazione dello Statuto federale.

5. Per l'esame delle modifiche allo Statuto federale è prescritta la maggioranza di cui all'art. 36, comma 5, dello Statuto federale.

Le proposte di modifica allo Statuto federale devono essere approvate in Assemblea dalla maggioranza qualificata prescritta dall'art. 36, comma 6, dello Statuto federale.

Art. 39

Norme integrative

1. L'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono rimesse al CDF ovvero, per le materie ad essa attribuite alla Commissione Federale di Garanzia, fermo restando il potere degli Organi di Giustizia Federale per le controversie insorte.
2. Per tutto quanto non contemplato nello Statuto della F.G.I. e nei conseguenti regolamenti federali, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi speciali in materia del Codice della Giustizia Sportiva e le norme ed i Principi Fondamentali degli Statuti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, emanati dal C.O.N.I..

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente Regolamento Organico entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.

ALLEGATO A

Il Premio di formazione tecnica, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, è definita autonomamente tra le Società Interessate. I seguenti premi di formazione tecnica si devono comunque intendere come importo massimo esigibile nei casi di richiesta di svincolo unilaterale

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA										PREMIO DI FORMAZIONE IN CASO DI PRIMO CONTRATTO	
Si prende in considerazione il dato a cui corrisponde la cifra più alta											
Categorie 	SEZIONE A			SEZIONE A			SEZIONE A			SEZIONE B	
	Allievi/e			Junior			Senior				
Tipologia di gare cui l'atleta ha partecipato 	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento		
Olimpiadi - Campionati del Mondo - Coppa del Mondo e Specialità (ultimo quadriennio)							10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	+ 50% della somma prevista dal contratto	+ 5% della somma prevista dal contratto per ogni durata dello stesso e per un massimo di tre anni
Campionati d'Europa Senior (ultimo quadriennio)							8.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €		
Campionati del Mondo Junior - Campionati d'Europa Junior - EYOF - Giochi del Mediterraneo - Universiade - YOG (ultimo quadriennio)				6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €		
FIG Challenge - Incontri Internazionali (Ultimi due anni)				4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €		
Campionati Nazionali Assoluti (ultimi due anni)				3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €		
Finali Nazionali dei Campionati Individuali e di Rappresentativa/Squadra GOLD (ultimi due anni)	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €		
Zona Tecnica Interregionali dei Campionati Individuali e di Rappresentativa/Squadra GOLD (ultimi due anni)	600,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €		

Note: 1) L'anzianità di tesseramento è riferita esclusivamente all'Associazione/Società cedente

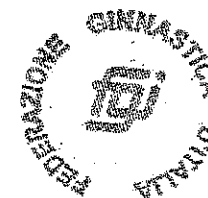
2) La richiesta di determinazione e liquidazione del premio di formazione tecnica è riferita al miglior risultato ottenuto negli anni sportivi previsti

3) I premi di Formazione Tecnica non sono cumulabili

4) Ginnastica Aerobica: l'indennità di formazione tecnica dovuta per la partecipazione alle gare di 3° livello è applicata con tariffa ridotta del 30% per l'attività "Individuale" e di "coppia" e del 60% per l'attività riferita alle gare di "trio" e di "gruppo"

RIFERIMENTI:

Regolamento Organico: Art. 8 comma 11



ALLEGATO A

IMPORTANTE: Questa pagina è stata aggiunta dalla FGI per rendere maggiormente visibile la tabella della pagina precedente.

Il Premio di formazione tecnica, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, è definita autonomamente tra le Società interessate. I seguenti premi di formazione tecnica si devono comunque intendere come importo massimo esigibile nei casi di richiesta di svincolo unilaterale

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA										PREMIO DI FORMAZIONE IN CASO DI PRIMO CONTRATTO	
Si prende in considerazione il dato a cui corrisponde la cifra più alta											
	SEZIONE A			SEZIONE A			SEZIONE A			SEZIONE B	
Categorie →	Allievi/e			Junior			Senior				
Tipologia di gare cui l'atleta ha partecipato ↓	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento	1 anno di tesseramento	2 anni di tesseramento	3 anni o più di tesseramento		
Olimpiadi - Campionati del Mondo - Coppa del Mondo e Specialità (ultimo quadriennio)							10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	+ 50% della somma prevista dal contratto	+ 5% della somma prevista dal contratto per ogni durata dello stesso e per un massimo di tre anni
Campionati d'Europa Senior (ultimo quadriennio)							8.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €		
Campionati del Mondo Junior - Campionati d'Europa Junior - EYOF - Giochi del Mediterraneo - Universiadi - YOG (ultimo quadriennio)				6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €		
FIG Challenge - Incontri Internazionali (Ultimi due anni)				4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €		
Campionati Nazionali Assoluti (ultimi due anni)				3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €		
Finali Nazionali dei Campionati Individuali o di Rappresentativa/Squadra GOLD (ultimi due anni)	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €		
Zone Tecniche Interregionali dei Campionati Individuali o di Rappresentativa/Squadra GOLD (ultimi due anni)	600,00 €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €		

Note: 1) L'anzianità di tesseramento è riferita esclusivamente all'Associazione/Società cedente
2) La richiesta di determinazione e liquidazione del premio di formazione tecnica è riferita al miglior risultato ottenuto negli anni sportivi previsti
3) I premi di Formazione Tecnica non sono cumulabili
4) Ginnastica Aerobica: l'indennità di formazione tecnica dovuta per la partecipazione alle gare di 3° livello è applicata con tariffa ridotta del 30% per l'attività "individuale" e di "coppia" e del 60% per l'attività riferita alle gare di "trio" e di "gruppo"

RIFERIMENTI:
Regolamento Organico: Art. 8 comma 11